



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E  
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 62	di data 30/12/24

**Oggetto: NEOGY S.R.L. - ISTANZA N. 01 DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. ESITO NEGATIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER ALCUNI SITI E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER ALTRI SITI.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che:

- con istanza ns. prot. 366203 d.d. 07.10.2024 Neogy S.r.l. ha richiesto di poter installare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nei siti individuati con le relative coordinate e di seguito riportati:

- Via Lidorno 2;
- Via dei Caduti di Nassiria 88;
- Strada Gardesana;
- Viale Verona;
- Piazzale Zuffo;
- Piazza Raffaello Sanzio 15;
- Cavalcavia San Lorenzo;
- Via Paludi 1;
- Via San Pio X, 2-10;
- Via della Torre Verde 36-40;
- Via Valentina Zembra 42;
- Parcheggio Sanseverino;
- Parcheggio Lungo Adige Montegrappa;
- Via Francesco Petrarca;
- Via Monsignore Celestino Endrici;
- Via Antonio Rosmini;
- Piazza Dante Alighieri;
- Via Carlo Esterle;
- Piazza Venezia;
- Via Giuseppe Grazioli;
- Corso degli Alpini;
- Via Enrico Fermi;

- l'art. 57, comma 8, del d.l. 76/2020, come derivante dalla legge di conversione e dalle modifiche successivamente introdotte, prevede che "nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è

pagina 1/15

richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale (se operativa). Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori”;

- l'istanza è stata pubblicata sul sito del Comune di Trento e all'Albo Pretorio dal 08.10.2024 al 23.11.2024, e che nel periodo di pubblicazione della prima istanza di ciascun sito sono pervenute istanze di più operatori;

- con nota ns. prot. 370354 d.d. 10.10.2024 sono stati sospesi i termini del procedimento ed è stata richiesta l'integrazione della documentazione a corredo dell'istanza presentata, da trasmettere entro 30 giorni;

- con nota di data 08.11.2024 (assunta a ns. prot. 417539 d.d. 11.11.2024) Neogy S.r.l. ha trasmesso le integrazioni relative ad alcuni siti già oggetto di richiesta e sono state indicate ulteriori localizzazioni inizialmente non incluse nell'istanza di cui al prot. 366203 d.d. 07.10.2024, che pertanto sono state considerate come una nuova istanza e non vengono menzionate nel presente provvedimento;

- con nostra nota prot. 425430 d.d. 13.11.2024 sono già stati comunicati, tra l'altro, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in riferimento ai siti:

- coordinate che fanno riferimento al parcheggio di via Ragazzi del 99;
- via Caduti di Nassiriya
- strada Gardesana
- viale Verona
- piazza Raffaello Sanzio
- via della Torre Verde
- Parcheggio Lungadige Monte Grappa
- via Francesco Petrarca
- via Antonio Rosmini
- via Carlo Esterle
- Piazza Venezia
- relativamente alle coordinate che fanno riferimento ad un luogo tra Romagnano e Mattarello
- via Enrico Fermi (parcheggio dell'area commerciale);

- con nostra nota prot. 454360 d.d. 28.11.2024 è stato comunicato il diniego definitivo relativamente ai siti di cui al punto precedente;

- l'art. 57 comma 8 del d.l. 76/2020 prevede che “decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.”

- l'art. 57 comma 14-bis del d.l. 76/2020 prevede che “ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia

entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione”;

- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle strutture competenti;
- la conferenza decisoria è stata indetta con comunicazione prot. n. 422266 del 12 novembre 2024 relativamente ai siti di seguito riportati:

ID	Indirizzo	Rif. Catastali
02	Cavalcavia San Lorenzo	p.f. 1947/59, 1882/3 C.C. Trento
03	Via Paludi	p.f. 1889/2, 2489, p.ed. 2050 C.C. Gardolo
04	Via San Pio X	p. f. 3023 C.C. Trento
05	Via Valentina Zambra	p.f. 353/14 C.C. Trento
06	Parcheeggio San Severino	p.f. 1790/3 C.C. Trento p.f. 1811/1 C.C. Trento (Università)
08	Via Endrici	p.f. 3052 C.C. Trento
11	Corso degli Alpini	p.f. 108/3 C.C. Trento
12	Via Grazioli	p.f. 665/12 C.C. Trento
13	Strada Gardesana (parcheeggio Zuffo)	p.f. 2027/1, 1989/1 C.C. Trento
14	Parcheeggio via Lidorno	p.f. 3289 C.C. Trento
15	Piazza Dante (sugli elaborati anche indicato come Via Alfieri)	p.f. 2277/1, 1955/26 C.C. Trento

- alla conferenza dei servizi di cui al punto precedente sono state regolarmente invitate le strutture/amministrazioni di seguito elencate:

- Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, Ufficio Canoni e Tariffe e Ufficio Patrimonio;
- Servizio Edilizia privata e SUAP;
- Servizio Gestione strade e parchi, Ufficio Strade e aree demaniali e Ufficio Parchi e giardini;
- Servizio Opere di urbanizzazione primaria;
- Servizio Sostenibilità e transizione ecologica;
- Servizio Urbanistica;
- Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, Ufficio Rigenerazione e innovazione urbana;
- Corpo di Polizia Locale;
- SET Distribuzione S.p.A.;
- Soprintendenza per i beni culturali;
- Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;

- i lavori della conferenza si sono conclusi in data 26 novembre 2024 (termine per l'espressione dei pareri indicato nella nota di indizione della conferenza servizi) e sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1. parere del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica, Ufficio Qualità ambientale prot. 426548 d.d. 13.11.2024 che si riporta di seguito:

*"[...] Una delle localizzazioni individuate per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (Corso degli Alpini) rientra nell' "area di controllo influenzata dagli impianti industriali già esistenti a Nord della città di Trento" così come individuata nell'apposita cartografia di PRG.*

*L'art. 84ter comma 2 delle norme tecniche di attuazione del PRG relativo ad "Aree con problemi di inquinamento dei terreni e delle acque" prevede che: "All'interno di quest'area gli interventi edilizi*

*che comportano operazioni di scavo, fatta salva la disciplina in materia di terre e rocce da scavo, sono subordinati a indagine analitica anche degli inquinanti tipici del sito di bonifica di interesse nazionale "Trento Nord". Nel caso di interferenze con la falda dette analisi sono estese anche a quest'ultima. Gli esiti analitici di suolo e falda corredano la valutazione certificante la qualità dei suoli e delle acque."*

*Ciò premesso, per quanto di competenza dello scrivete Servizio, non si rilevano motivi ostativi al posizionamento dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici presso Cavalcavia San Lorenzo, Via Paludi, Via San Pio X, Via Zambra, Parcheggio Sanseverino, Via Endrici, Corso degli Alpini, Via Grazioli, Parcheggio Zuffo, Parcheggio Lidorno, Piazza Dante; fatto salvo l'adempimento alle prescrizioni dettate dall'art. 84ter delle norme tecniche di attuazione del PRG per l'infrastruttura prevista in Corso degli Alpini."*

*2. parere del Servizio Edilizia Privata e SUAP prot.447520 d.d. 22/11/2024 che si riporta di seguito: "[...] In attesa di riscontro da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. al parere richiesto dal Servizio Urbanistica al fine di inquadrare la corretta definizione degli impianti in parola sotto il profilo urbanistico-edilizio e conseguentemente la conformità urbanistica e l'idoneo titolo edilizio a cui sono soggetti, per quanto di competenza si evidenzia che negli elaborati allegati relativi alla localizzazione delle stazioni di ricarica non è stata presentata alcuna planimetria di progetto quotata con indicate le distanze dai confini e dagli edifici delle cabine elettriche previste per il funzionamento delle anzidette stazioni di ricarica e non è stata effettuata la valutazione di eventuali vincoli presenti sull'area oggetto di intervento. Si evidenzia che dette cabine, seppur realizzabili in fascia di rispetto stradale previo parere favorevole dell'ente competente alla gestione della strada, devono rispettare le distanze dai confini e dagli edifici pari rispettivamente a m. 5,00 e m. 10,00, secondo quanto disposto dall'Allegato n. 2 alla D.G.P. 2023/2010.*

*Si comunica pertanto che il parere relativo agli aspetti di competenza sarà redatto sulla base di un progetto completo di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'intervento.*

*Si sottolinea sin d'ora che nella progettazione dovrà essere valutata la presenza puntuale di vincoli specifici (es: fasce di rispetto stradali, fasce di rispetto fluviali, aree di protezione, aree soggette a tutela paesaggistico ambientale, aree soggette a tutela archeologica o vincoli di tutela della Soprintendenza, classificazione della carta di sintesi della pericolosità, aree inquinate, PUP, ecc.)."*

*3. Parere del Servizio Urbanistica prot. 447807 d.d. 22.11.2024 che si riporta di seguito:*

*"[...] Con nostra comunicazione prot. 409078 d.d. 31/10/2024, si informava codesto Servizio dell'attesa del parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T., da noi chiesto con prot. 381002 d.d. 18/10/2024.*

*L'ultima Vostra comunicazione prot. 409159 d.d. 31/10/2024, ci informava della convocazione alla conferenza dei servizi anche del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T., al quale è stato specificatamente chiesto di riscontrare alla nostra richiesta di parere sopraccitata.*

*Con nota prot. 410289 d.d. 04/11/2024 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio P.A.T. comunicava la non competenza all'espressione del parere in conferenza dei servizi poiché, in tale contesto urbano, non è richiesta l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Inoltre veniva comunicato che stante la complessità del tema, il parere sarà rilasciato in altra adeguata sede, una volta espletati gli opportuni approfondimenti.*

*Non essendo ad oggi pervenuto il sopraccitato parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio P.A.T., si esprime parere negativo, in quanto nel Piano regolatore generale del Comune non vi è una specifica previsione di localizzazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.*

*Si evidenzia inoltre che sulle aree 02 "Cavalcavia San Lorenzo" e 06 "Parcheggio Sanseverino" la Variante Strategica del P.R.G., in fase di redazione, apre a destinazioni urbanistiche diverse da quelle a parcheggio.*

*non prevede trasformazioni urbanistiche che abbiano come destinazione di zona parcheggio.*

*Da ultimo si segnala la necessità di valutazione dell'inserimento paesaggistico e del contesto dove le infrastrutture di ricarica proposte si inseriscono, nonché gli aspetti di gestione e manutenzione stradale."*

4. Parere congiunto dei Servizi Gestione Strade e parchi e Opere di urbanizzazione primaria prot. 448800 d.d. 25.11.2024 che si riporta di seguito:

*“Con riferimento alla nota, prot.n.422266 di data 12/11/2024, relativa alla richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico, gli scriventi Servizi per quanto di loro competenza, esprimono nulla osta per le infrastrutture e connessioni nelle seguenti ubicazioni:*

- *via Paludi*
- *Via Endrici.*

*In merito alla richiesta relativa all'installazione delle altre infrastrutture si esprime parere negativo per le seguenti ubicazioni:*

- *Cavalcavia San Lorenzo, si informa che attualmente l'area è destinata a parcheggio dei mezzi dell'Amministrazione comunale e che su di essa esiste una progettualità futura per la rivisitazione dello spazio.*

- *Via San Pio X, Si segnala che il quadro elettrico a servizio delle colonnine invade il marciapiede, sebbene dalla planimetria fornita non risulti chiaro l'ingombro dello stesso. Si precisa che i marciapiedi devono essere mantenuti liberi da ingombri di qualsiasi natura, al fine di garantire una circolazione pedonale sicura e conforme alle normative vigenti. Inoltre, dove possibile, i marciapiedi devono garantire una larghezza superiore a 1,50 metri per consentire il passaggio dei mezzi addetti allo sgombero della neve e alla salatura. In particolare, il marciapiede in questione risulta essere molto trafficato, motivo per cui non è ammissibile che venga invaso da alcun tipo di infrastruttura.*

- *Via Zambra, si segnala che in loco sono già presenti infrastrutture di tipo simile a quelle oggetto della presente richiesta e, dalle planimetrie di progetto fornite, risulta che il quadro elettrico a servizio delle colonnine invada il marciapiede. A tal proposito, si precisa che i marciapiedi devono essere mantenuti liberi da ingombri di qualsiasi natura, al fine di garantire una circolazione pedonale sicura e conforme alle normative vigenti. Inoltre, dove possibile, i marciapiedi devono garantire una larghezza superiore a 1,50 metri per consentire il passaggio dei mezzi addetti allo sgombero della neve e alla salatura. In particolare, il marciapiede in questione risulta essere molto trafficato, motivo per cui non è ammissibile che venga invaso da alcun tipo di infrastruttura.*

- *Parcheggio Sanseverino, non risulta un'area di proprietà di questa Amministrazione.*

- *Corso Alpini, è già stato espresso parere favorevole per l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici in tale via. (prot 022698 d.d. 27/05/2024).*

- *Via Grazioli, si segnala che in loco sono già presenti infrastrutture di tipo simile a quelle oggetto della presente richiesta.*

- *Parcheggio Zuffo, ci si attiene a quanto già espresso nel parere prot.387862 e prot.387862 d.d. 25/10/2024 dove in entrambi i pareri l'esito risultava negativo.*

- *Parcheggio via Lidorno, ci si attiene a quanto già espresso nel parere prot.387873 e prot.387923 d.d. 25/10/2024 dove in entrambi i pareri l'esito risultava negativo.*

*In merito alla richiesta relativa all'installazione delle altre infrastrutture si vuole precisare e si prescrive quanto segue:*

- *Piazza Dante, Si vuole porre particolare attenzione sui parcheggi richiesti, che risultano essere gli unici parcheggi a disco orario presenti nell'area. Si avvisa che il quadro elettrico a servizio delle colonnine non potrà essere installato nell'area adiacente alla pianta, né dovrà in alcun modo ingombrare il percorso pedonale di attraversamento, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità degli spazi pubblici.*

*Si intende opportuno stabilire che, per ciascuna richiesta di posizionamento, siano autorizzate al massimo due colonnine per ubicazione.*

*Eventuali richieste di pareri futuri relative all'installazione di colonnine nelle medesime aree si considerano già evase con il presente parere e dovranno essere valutate in conformità con le condizioni già stabilite.*

*Si sottolinea, inoltre, che i marciapiedi dovranno essere mantenuti liberi da ingombri di qualsiasi natura, al fine di garantire una circolazione pedonale sicura e conforme alle normative vigenti. Inoltre, dove possibile, i marciapiedi devono garantire una larghezza superiore a 1,50 metri per*

*consentire il passaggio dei mezzi addetti allo sgombero della neve e alla salatura.*

*Qualora siano necessari interventi che comportino scavi o modifiche alla pavimentazione esistente, sarà obbligatorio il ripristino completo delle condizioni originarie e sarà a carico dell'ente erogatore la gestione e manutenzione dell'area occupata, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità dell'area stessa.*

*E' parere di questi Servizi che l'installazione delle suddette infrastrutture, seppur incentivando e favorendo l'utilizzo della mobilità elettrica, comporta una significativa riduzione dei posti auto disponibili sul territorio a totale vantaggio delle aziende private incaricate della relativa fornitura."*

Si precisa infine che il prot. 387862 d.d. 25/10/2024 è una comunicazione di esito negativo di conferenza dei servizi per l'installazione di infrastrutture di ricarica, tra l'altro, presso il parcheggio di piazzale Zuffo da parte di altro soggetto istante; mentre i prot. 387873 e 387923 d.d. 25/10/2024 sono comunicazioni di esito negativo di conferenza dei servizi per l'installazione di infrastrutture di ricarica, tra l'altro, presso il parcheggio di via Lidorno da parte di altri soggetti istanti.

5. Parere dell'UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali prot. 451286 d.d. 26.11.2024 di cui si riporta un estratto:

*"[...] Per quanto attiene agli aspetti di tutela architettonica [...] L'area oggetto dell'intervento n. 2 – Cavalcavia San Lorenzo (p.f. 1947/59 C.C. Trento), è gravata da vincolo di tutela indiretta di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, imposto con D.M. di data 14 giugno 1955, ai sensi dell'allora vigente L. 1 giugno 1939 n. 1089 Tutela delle cose di interesse artistico o storico a tutela della Chiesa di S. Lorenzo e di S. Apollinare le quali, limitatamente all'esame delle opere in argomento, recitano che: "Sull'area degli immobili sopra descritti è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni e di introdurre modificazioni ambientali senza la preventiva, formale autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione a mezzo della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Trento".*

*L'area oggetto dell'intervento n. 15 – Piazza Dante (limitatamente alla p.f. 1955/26 C.C. Trento), è soggetta al D.Lgs. n. 42/2004 ed in particolare è stata riconosciuta rivestire interesse culturale con D.M. di data 9 maggio 1950 ai sensi dell'allora vigente L. 1 giugno 1939 n. 1089 Tutela delle cose di interesse artistico o storico.*

*Considerato che, ove autorizzata, la concessione e la destinazione d'uso è compatibile con il carattere culturale del bene e che l'occupazione di suolo pubblico, per le infrastrutture in oggetto, è richiesta per una durata di 10 anni, con possibilità di rinnovo; ciò premesso relativamente all'intervento n. 2 – Cavalcavia San Lorenzo (p.f. 1947/59 C.C. Trento), ai fini tutori e preso atto delle misure e norme imposte ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali denominati Chiesa di S. Lorenzo e Chiesa di S. Apollinare, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro si esprime parere favorevole alla concessione in uso a terzi di area pubblica ai sensi dell'art. 106, comma 2 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e si autorizzano le opere ai sensi dell'art. 21, comma 4 del medesimo Decreto;*

*relativamente all'intervento n. 15 – Piazza Dante (limitatamente alla p.f. 1955/26 C.C. Trento), ai fini tutori, si esprime parere non favorevole alla concessione in uso a terzi di area pubblica ai sensi dell'art. 106, comma 2 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e non si autorizzano le opere ai sensi dell'art. 21, comma 4 del medesimo Decreto in quanto l'intervento progettato interessa un parco di particolare interesse culturale per la storia della città e della comunità trentina.*

*Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica.*

*Considerato che l'area di intervento interessa settori della città di Trento che potrebbero conservare nel proprio sottosuolo testimonianze di interesse archeologico, così come evidenziato nel P.R.G. del Comune e preso atto che i lavori di scavo previsti sono di modesta entità; si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'esecuzione del progetto in oggetto con la seguente prescrizione:*

*qualora siano necessari interventi di scavo e movimentazioni di terreno per profondità superiori al 1,50 m, questi dovranno essere preventivamente concordati in sede di cantiere con i funzionari dell' Ufficio beni archeologici della UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia per valutare l'eventuale necessità di subordinare le operazioni di scavo ad un controllo*

archeologico. [...]”

6. Parere dello scrivente Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 451594 d.d. 26.11.2024 che si riporta di seguito:

**“ ID.02 CAVALCAVIA SAN LORENZO**

*Si evidenzia che l'area a cui fa riferimento l'istanza non è ad accesso pubblico. Si tratta infatti attualmente di un'area di sosta ad accesso riservato ai mezzi dell'Amministrazione comunale, e delimitata con sbarra automatica. L'area rientra inoltre nel perimetro interessato dai lavori di realizzazione del nuovo Hub della Mobilità Ex Sit e sarà pertanto interessato da lavori.*

*Tutto quanto sopra premesso, mancando il presupposto dell'accesso pubblico all'infrastruttura di ricarica, si esprime parere negativo all'istanza presentata per Cavalcavia San Lorenzo.*

**ID.03 VIA PALUDI**

*Con riferimento alla proposta ubicata in via Paludi si evidenzia che l'area urbana limitrofa al sito di progetto non risulta adeguatamente servita dalla rete di ricarica su suolo pubblico, né è attualmente in previsione la relativa implementazione. Si informa tuttavia che la Circostrizione di riferimento ha più volte evidenziato la carenza di posti auto nell'abitato di Gardolo, che a seguito dell'intervento verrebbero in parte riservati alla ricarica ed in parte dedicati agli spazi tecnici necessari all'installazione dell'infrastruttura.*

*Quanto sopra premesso, per quanto di competenza e nell'ottica di un bilanciamento di interessi, si ritiene accoglibile l'istanza relativamente ad una sola colonnina di ricarica nel tronco stradale interessato. L'eventuale rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico dovrà tuttavia essere vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- la posizione di dettaglio di armadi, contatori, colonnine, segnaletica e quant'altro dovranno essere concordate sul posto con i competenti uffici comunali prima della posa, anche ai fini dell'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di stalli di sosta riservati alla ricarica di auto elettriche;*
- gli armadi e/o altri elementi tecnologici contenenti componenti elettriche devono essere protetti contro gli urti accidentali;*
- qualora in sede esecutiva emerga l'indisponibilità della potenza richiesta si informa fin d'ora che non è in ogni caso ammessa, nell'ambito di questo procedimento, la realizzazione di cabine elettriche. Non è inoltre ammesso lo spostamento delle colonnine in altra area, seppur nelle immediate vicinanze, per il quale sarà eventualmente necessario presentare altra istanza;*
- ai fini del monitoraggio del servizio e per la pianificazione di future installazioni deve essere trasmesso un report con cadenza mensile sulle ricariche effettuate con dati anonimi e aggregati (a titolo di esempio numero di ricariche effettuate, energia erogata complessivamente e media per ricarica, durata media della ricarica, ecc.);*
- si precisa che l'occupazione di suolo eventualmente concessa non riguarda i posti auto che rimarranno in ogni caso nella disponibilità dell'Amministrazione. Eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione e/o della sosta, così come il mancato sgombero della neve, e/o qualunque altra situazione che comporti limitazioni e/o sospensioni del servizio di ricarica non darà luogo in ogni caso a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro, né alla rideterminazione della durata dell'occupazione di suolo;*
- in ragione del carattere innovativo del servizio di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico nel Comune di Trento la durata della concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata pari a 10 (dieci) anni (come previsto dall'art. 57 c. 14-bis del D.L. 76/2020), eventualmente rinnovabili.*

**ID.04 VIA S. PIO X**

*Con riferimento alla proposta ubicata in via San Pio X si ritiene accoglibile l'istanza relativamente ad una sola colonnina di ricarica nel tronco stradale interessato. L'eventuale rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico dovrà tuttavia essere vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- la posizione di dettaglio di armadi, contatori, colonnine, segnaletica e quant'altro dovranno essere concordate sul posto con i competenti uffici comunali prima della posa, anche ai fini dell'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di stalli di sosta riservati alla ricarica di auto*

elettriche;

- gli armadi e/o altri elementi tecnologici contenenti componenti elettriche devono essere protetti contro gli urti accidentali;
- qualora in sede esecutiva emerga l'indisponibilità della potenza richiesta si informa fin d'ora che non è in ogni caso ammessa, nell'ambito di questo procedimento, la realizzazione di cabine elettriche. Non è inoltre ammesso lo spostamento delle colonnine in altra area, seppur nelle immediate vicinanze, per il quale sarà eventualmente necessario presentare altra istanza;
- ai fini del monitoraggio del servizio e per la pianificazione di future installazioni deve essere trasmesso un report con cadenza mensile sulle ricariche effettuate con dati anonimi e aggregati (a titolo di esempio numero di ricariche effettuate, energia erogata complessivamente e media per ricarica, durata media della ricarica, ecc.);
- si precisa che l'occupazione di suolo eventualmente concessa non riguarda i posti auto che rimarranno in ogni caso nella disponibilità dell'Amministrazione. Eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione e/o della sosta, così come il mancato sgombero della neve, e/o qualunque altra situazione che comporti limitazioni e/o sospensioni del servizio di ricarica non darà luogo in ogni caso a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro, né alla rideterminazione della durata dell'occupazione di suolo;
- in ragione del carattere innovativo del servizio di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico nel Comune di Trento la durata della concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata pari a 10 (dieci) anni (come previsto dall'art. 57 c. 14-bis del D.L. 76/2020), eventualmente rinnovabili.

#### ID.05 VIA VALENTINA ZAMBRA

Il sito oggetto di istanza si trova in prossimità di un sito già pianificato ed in realizzazione per la ricarica delle auto elettriche ad una distanza inferiore a 100 m in linea d'aria (via Pranzelores in prossimità del Giardino Lucio Ssmel). L'aggiudicazione di tale sito è avvenuta in esito all'Avviso Pubblico (prot. 181695 d.d. 29.06.2022) "Disciplinare di gara pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati all'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico del Comune di Trento" che corrisponde alla programmazione comunale per gli spazi di ricarica per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Si ritiene pertanto che l'area urbana di riferimento sia, allo stato attuale, già adeguatamente servita per quanto attiene il servizio di ricarica delle auto elettriche.

Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per via Zambra.

Considerato che per l'area commerciale di Trento Nord, in termini di ricarica su suolo pubblico, è attualmente pianificato unicamente il predetto sito di via Pranzelores si suggerisce comunque di valutare altro sito nell'area commerciale di Trento Nord, a distanza maggiore dal sito già pianificato di via Pranzelores rispetto a quanto già proposto ai fini di una maggiore capillarità della rete di ricarica su suolo pubblico. L'eventuale nuova proposta – trattandosi di diversa localizzazione - verrà trattata come una nuova istanza.

#### ID.06 PARCHEGGIO SANSEVERINO

L'area del parcheggio Sanseverino si colloca in una più ampia area soggetta ad importanti trasformazioni urbanistiche, tra cui la realizzazione dell'Hub di interscambio della mobilità, e sarà coinvolta nei lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale sul fiume Adige. Ciò premesso, al fine di non pregiudicare le previsioni di trasformazione urbanistica già in attivazione, non si ritiene opportuno concedere un'occupazione di suolo che avrà la durata minima di 10 anni.

Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per via Sanseverino.

#### ID.08 VIA ENDRICI

Con riferimento alla proposta ubicata in via Endrici si ritiene accoglibile l'istanza relativamente ad una sola colonnina di ricarica nel tronco stradale interessato. L'eventuale rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico dovrà tuttavia essere vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i lavori per lo spostamento del posteggio esistente riservato a monopattini (che dovrà essere preservato), inclusa la relativa segnaletica, saranno a cura e spese del richiedente;

- la posizione di dettaglio di armadi, contatori, colonnine, segnaletica e quant'altro dovranno essere concordate sul posto con i competenti uffici comunali prima della posa, anche ai fini dell'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di stalli di sosta riservati alla ricarica di auto elettriche;
- gli armadi e/o altri elementi tecnologici contenenti componenti elettriche devono essere protetti contro gli urti accidentali;
- qualora in sede esecutiva emerga l'indisponibilità della potenza richiesta si informa fin d'ora che non è in ogni caso ammessa, nell'ambito di questo procedimento, la realizzazione di cabine elettriche. Non è inoltre ammesso lo spostamento delle colonnine in altra area, seppur nelle immediate vicinanze, per il quale sarà eventualmente necessario presentare altra istanza;
- ai fini del monitoraggio del servizio e per la pianificazione di future installazioni deve essere trasmesso un report con cadenza mensile sulle ricariche effettuate con dati anonimi e aggregati (a titolo di esempio numero di ricariche effettuate, energia erogata complessivamente e media per ricarica, durata media della ricarica, ecc.);
- si precisa che l'occupazione di suolo eventualmente concessa non riguarda i posti auto che rimarranno in ogni caso nella disponibilità dell'Amministrazione. Eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione e/o della sosta, così come il mancato sgombero della neve, e/o qualunque altra situazione che comporti limitazioni e/o sospensioni del servizio di ricarica non darà luogo in ogni caso a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro, né alla rideterminazione della durata dell'occupazione di suolo;
- in ragione del carattere innovativo del servizio di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico nel Comune di Trento la durata della concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata pari a 10 (dieci) anni (come previsto dall'art. 57 c. 14-bis del D.L. 76/2020), eventualmente rinnovabili.

#### ID.11 CORSO DEGLI ALPINI

Il sito oggetto di istanza si trova in prossimità di un sito già pianificato ed in realizzazione per la ricarica delle auto elettriche ad una distanza inferiore a 50 m in linea d'aria (sito di Corso degli Alpini in prossimità del civico 8). L'aggiudicazione di tale sito è avvenuta in esito all'Avviso Pubblico (prot. 181695 d.d. 29.06.2022) "Disciplinare di gara pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati all'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico del Comune di Trento" che corrisponde alla programmazione comunale per gli spazi di ricarica per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Si ritiene pertanto che l'area urbana di riferimento sia, allo stato attuale, già adeguatamente servita per quanto attiene il servizio di ricarica delle auto elettriche.

Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per Corso degli Alpini.

Considerato che per l'area di Cristo Re, in termini di ricarica su suolo pubblico, è attualmente pianificato unicamente il predetto sito di via Corso degli Alpini si suggerisce comunque di valutare altro sito nell'area di Cristo Re, a distanza maggiore dal sito già pianificato ai fini di una maggiore capillarità della rete di ricarica su suolo pubblico. L'eventuale nuova proposta – trattandosi di diversa localizzazione - verrà trattata come una nuova istanza.

#### ID.12 VIA GRAZIOLI

Il sito oggetto di istanza si trova in prossimità di un sito già pianificato ed in realizzazione per la ricarica delle auto elettriche ad una distanza inferiore a 50 m in linea d'aria (sito di via Grazioli in prossimità del civico 1/A). L'aggiudicazione di tale sito è avvenuta in esito all'Avviso Pubblico (prot. 181695 d.d. 29.06.2022) "Disciplinare di gara pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati all'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico del Comune di Trento" che corrisponde alla programmazione comunale per gli spazi di ricarica per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Si ritiene pertanto che l'area urbana di riferimento sia, allo stato attuale, già adeguatamente servita per quanto attiene il servizio di ricarica delle auto elettriche.

Si evidenzia inoltre che via Grazioli è stata recentemente oggetto di lavori per la realizzazione di una pista ciclabile che hanno comportato l'eliminazione di 23 posti auto. Si ritiene quindi che la

riserva di 2 posti auto per la ricarica e la perdita di un ulteriore posto auto per gli spazi tecnici di collocamento dell'infrastruttura sia, allo stato attuale, un aggravio non ammissibile per il sistema locale della sosta.

Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per via Grazioli.

#### **ID.13 STRADA GARDESANA – PARCHEGGIO ZUFFO**

In esito all'Avviso Pubblico (prot. 181695 d.d. 29.06.2022) "Disciplinare di gara pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati all'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico del Comune di Trento" è stato individuato un operatore economico aggiudicatario di alcuni siti, individuati come programmazione comunale per gli spazi di ricarica, per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Tra i siti oggetto dell'aggiudicazione vi è anche il Piazzale della Zuffo, per n. 3 infrastrutture di ricarica, la cui installazione ed attivazione avverrà nei tempi e nei modi contrattualmente previsti. Il progetto prevede l'occupazione di n.8 posti auto per l'area di ricarica e n.6 posti auto per la realizzazione della cabina elettrica.

Si evidenzia inoltre che il bando di gara prevede già la possibilità per il Comune di richiedere e conseguentemente assegnare, seguendo l'ordine della graduatoria, ripartendo dal primo "[...] ulteriori colonnine nelle localizzazioni già assegnate, nel numero massimo di 20 colonnine totali" e pertanto prevede già la possibilità di ampliamento delle infrastrutture di ricarica già previste a P.zzale Zuffo. La graduatoria ha validità 3 anni dalla data di approvazione della stessa e scadrà pertanto il 20.02.2026.

Si ritiene pertanto che il parcheggio Zuffo sia, allo stato attuale, già adeguatamente servito per quanto attiene il servizio di ricarica delle auto elettriche.

Si dà inoltre atto che presso il Piazzale della Zuffo è in corso la realizzazione di un edificio (progetto europeo ARV) che comporterà una ulteriore riduzione della capacità complessiva del parcheggio.

Tutto quanto premesso, si ritiene che il progetto presentato non sia compatibile con l'attuale programmazione degli spazi pubblici da destinare alla ricarica e si esprime parere negativo all'istanza presentata per Piazzale Zuffo.

#### **ID.14 PARCHEGGIO VIA LIDORNO**

In esito all'Avviso Pubblico (prot. 181695 d.d. 29.06.2022) "Disciplinare di gara pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati all'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico del Comune di Trento" è stato individuato un operatore economico aggiudicatario di alcuni siti, individuati come programmazione comunale per gli spazi di ricarica, per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Tra i siti oggetto dell'aggiudicazione vi è anche il parcheggio di via Lidorno, per n. 3 infrastrutture di ricarica, la cui installazione ed attivazione avverrà nei tempi e nei modi contrattualmente previsti. Il progetto prevede l'occupazione di n.8 posti auto per l'area di ricarica e n.6 posti auto per la realizzazione della cabina elettrica.

Si evidenzia inoltre che il bando di gara prevede già la possibilità per il Comune di richiedere e conseguentemente assegnare, seguendo l'ordine della graduatoria, ripartendo dal primo "[...] ulteriori colonnine nelle localizzazioni già assegnate, nel numero massimo di 20 colonnine totali" e pertanto prevede già la possibilità di ampliamento delle infrastrutture di ricarica già previste nel parcheggio di via Lidorno. La graduatoria ha validità 3 anni dalla data di approvazione della stessa e scadrà pertanto il 20.02.2026.

Si ritiene pertanto che il parcheggio di via Lidorno sia, allo stato attuale, già adeguatamente servito per quanto attiene il servizio di ricarica delle auto elettriche.

Tutto quanto premesso, si ritiene che il progetto presentato non sia compatibile con l'attuale programmazione degli spazi pubblici da destinare alla ricarica e si esprime parere negativo all'istanza presentata per il parcheggio di via Lidorno.

#### **ID.15 PIAZZA DANTE (VIA ALFIERI)**

Il sito di piazza Dante si trova nelle immediate vicinanze del centro storico di Trento, in prossimità della ZTL (Zona a Traffico Limitato) e della stazione ferroviaria, in un'area caratterizzata da una

significativa carenza di posti auto e da un'alta rotazione della sosta.

Il progetto in esame propone di trasformare uno spazio corrispondente a 2 posti auto attualmente regolamentati a disco orario (sosta breve max 15 minuti) in 2 stalli riservati alla ricarica di auto elettriche, non permettendo più pertanto la sosta a rapida rotazione particolarmente necessaria ai margini della ZTL ed in prossimità della stazione dei treni, e costituendo pertanto un aggravio non ammissibile per il sistema locale della sosta.

Si evidenzia inoltre che alcuni stalli di sosta riservati alla ricarica delle auto elettriche sono già previsti nell'ambito del progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria in corso di realizzazione da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Si ritiene pertanto che, allo stato attuale della programmazione delle infrastrutture di ricarica, l'area della stazione ferroviaria risulti già adeguatamente servita.

Sebbene non di diretta competenza, si evidenzia che il progetto proposto prevede l'installazione di un armadio per il quadro elettrico in adiacenza ad un albero esistente (con potenziale danno per l'apparato radicale dello stesso).

Si segnala inoltre che il giardino di Piazza Dante, inclusa l'area in cui si propone la realizzazione della cabina di trasformazione, è soggetto a vincolo della Soprintendenza.

Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per piazza Dante."

7. Parere del Servizio Edilizia Privata e SUAP prot. 451689 d.d. 26/11/2024 che si riporta di seguito:

"[...] Per quanto di competenza si rinvia alla comunicazione del Servizio Urbanistica prot. n. 381002 di data 18.10.2024, segnalando che la cabina prevista in Piazza Dante non rispetta le distanze dagli edifici (10 m) previste dall'Allegato n. 2 alla D.G.P. 2023/2010."

Si precisa il prot. 381002 di data 18.10.2024 è una comunicazione da parte del Servizio Urbanistica del Comune che riporta tra l'altro "[...] A seguito dell'incontro informale svoltosi in data 10 ottobre 2024, durante il quale sono emerse alcune criticità meritevoli di approfondimento, questo Servizio -in accordo con il Servizio Edilizia privata e SUAP- ha provveduto a chiedere un parere al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. (allegato alla presente) per chiarire univocamente dal punto di vista urbanistico ed edilizio la corretta definizione degli impianti in parola e conseguentemente comprendere la conformità urbanistica degli stessi al P.R.G. e l'idoneo titolo edilizio a cui sono soggetti.

Pertanto, si rimane in attesa della risposta dal Servizio urbanistica della P.A.T., al fine dell'espressione del parere di nostra competenza.[...]"

8. Parere del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali prot. 452334 d.d. 27.11.2024 che si riporta di seguito:

"[...] ID 02 – Cavalcavia San Lorenzo

La superficie richiesta non è disponibile in quanto spazio utilizzato direttamente dall'Amministrazione comunale e non aperto al pubblico.

ID 03 – Via Paludi

La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.

ID 04 – Via San Pio X

Documentazione priva degli elementi necessari per poter procedere con le valutazioni di competenza; l'area oggetto di occupazione non è stata individuata sulla mappa catastale.

ID 05 – Via Valentina Zambra

La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.

ID 06 – Parcheggio San Severino

La superficie è in disponibilità al Comune di Trento per mezzo di un contratto di comodato stipulato con l'Università di Trento proprietaria dell'intera area. Si ritiene al momento opportuno sospendere ogni decisione sull'eventuale approvazione della soluzione proposta considerata, oltre alla particolare precarietà del titolo con cui si dispone dell'area., l'impossibilità di poter rilasciare una concessione di suolo pubblico ammessa solo su beni appartenenti al Demanio e al Patrimonio

*Indisponibile.*

*ID 08 – Via Endrici*

*La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.*

*ID 11 – Corso degli Alpini*

*La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.*

*ID 12 – Via Grazioli*

*La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.*

*ID 13 – Strada Gardesana (parcheggio Zuffo)*

*La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.*

*ID 14 – Parcheggio Via Lidorno*

*La superficie richiesta non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari, seppur risulta limitrofa al confine fra le pp. ff. 3289 (Demanio Comune di Trento) e 3166 (Demanio dello Stato – Ramo strade) C.C. Trento non fisicamente materializzato; l'area eventualmente autorizzabile è quella di proprietà comunale da individuare in loco mediante rilievo topografico.*

*ID 15 – Piazza Dante (sugli elaborati anche indicato come Via Alfieri)*

*La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari. Nei pressi della collocazione proposta a ridosso della p.ed. 2517 sono presenti una serie di impianti pubblicitari pubblici (PAC). Il parere favorevole è subordinato a lla condizione che le infrastrutture di ricarica ovvero altre installazioni collegate non siano posizionate davanti a tali impianti, rispetto ai quali deve essere sempre garantita la piena visibilità ed accessibilità.”*

9. Parere generale del Servizio Urbanistica prot. 455972 d.d. 29.11.2024 di cui si riporta un estratto:

*“[...] la realizzazione di infrastrutture di ricarica è sempre ammessa e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti di pianificazione territoriale subordinati al P.U.P.”*

- la richiesta di integrazioni e di sospensione dei termini presentata dal Servizio Edilizia Privata e SUAP (prot. 447520 d.d. 22/11/2024) è pervenuta oltre il termine perentorio del 19.11.2024 previsto nella nota di indizione della conferenza di servizi (prot. 422266 d.d. 12/11/2024), e che pertanto la richiesta di integrazione non è stata accolta, come comunicato al Servizio edilizia privata e SUAP con nota prot. 451352 d.d. 26/11/2024;

- il parere generale del Servizio Urbanistica prot. 455972 d.d. 29/11/2024 permette di superare il diniego inizialmente espresso dallo stesso servizio con nota prot. 447807 d.d. 22/11/2024;

- ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle seguenti strutture/amministrazioni:

- Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
- Servizio Edilizia privata e SUAP (per tutti i siti eccetto l'ID.15 – Piazza Dante);
- Corpo di Polizia Locale;
- SET Distribuzione S.p.A.;

in quanto le stesse non hanno comunicato le proprie posizioni entro il termine fissato per il 26.11.2024 con la nota prot. 422266 d.d. 12/11/2024 oppure non si sono espresse in termini di assenso o dissenso;

ritenuto che il dissenso contenuto nel parere congiunto dei Servizi Gestione Strade e parchi e Opere di urbanizzazione primaria prot. 448800 d.d. 25.11.2024, nella parte in cui per il sito di via S. Pio X indica la non ammissibilità dell'invasione del marciapiede da parte del quadro elettrico, sia superabile nell'ambito del presente procedimento con modifiche progettuali non sostanziali rispetto all'oggetto della conferenza, anche in relazione all'indizione di una procedura valutativa trasparente di cui all'art. 57 c. 8 del D.L. 76/2020;

ritenuto di sospendere i termini del procedimento di valutazione dell'istanza presentata per i siti:

- ID.03 – Via Paludi e ID.04 – Via San Pio X, al fine di predisporre ed indire la procedura valutativa trasparente di cui di cui all'art. 57 c. 8 del D.L. 76/2020;
- ID.08 – Via Endrici, al fine di permettere l'adempimento di quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (acquisizione documentale e pagamento degli oneri previsti da parte del richiedente). Per questo sito non sussiste infatti il presupposto per l'indizione della procedura valutativa trasparente per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all' art. 57 c. 8 del D.L. 76/2020, in quanto l'altra istanza presentata per il medesimo da altro soggetto ha già ricevuto un provvedimento finale di diniego (prot. 446276 d.d. 21.11.2024);

visto l'art. 27 bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 *"Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo"*;

visto l'art. 8 del "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 115 di data 17 novembre 2015 e s.m.;

visto il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione consiliare n. 42 dd 14.04.2021 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 132 del 02.11.2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la

- normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
  - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
  - il Decreto sindacale di data 29.12.2023 prot. n. 452112 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
  - la nota istruttoria d.d. 23.12.2024 prot. 481072;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di non accogliere l'istanza di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici relativamente ai siti:

- ID.02 Cavalcavia San Lorenzo
- ID.05 Via Zambra
- ID.06 Parcheggio San Severino
- ID.11 Corso degli Alpini
- ID.12 Via Grazioli
- ID.13 Strada Gardesana (parcheggio Zuffo)
- ID.14 Parcheggio via Lidorno
- ID.15 Piazza Dante (via Alfieri)

in quanto sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili ed in particolare: relativamente all'ID.02 Cavalcavia San Lorenzo:

- il parere negativo congiunto del Servizio Gestione strade e parchi e del Servizio Opere di urbanizzazione primaria prot. 448800 d.d. 25.11.2024;
- il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 451594 d.d. 26.11.2024;

relativamente all'ID.05 Via Zambra:

- il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 451594 d.d. 26.11.2024;

relativamente all'ID.06 Parcheggio San Severino:

- il parere negativo congiunto del Servizio Gestione strade e parchi e del Servizio Opere di urbanizzazione primaria prot. 448800 d.d. 25.11.2024;
- il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 451594 d.d. 26.11.2024;

relativamente all'ID.11 Corso degli Alpini:

- il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 451594 d.d. 26.11.2024;

relativamente all'ID.12 Via Grazioli:

- il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 451594 d.d. 26.11.2024;

relativamente all'ID.13 Strada Gardesana (parcheggio Zuffo):

- il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 451594 d.d. 26.11.2024;

relativamente all'ID.14 Parcheggio via Lidorno:

- il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 451594 d.d. 26.11.2024;

relativamente all'ID.15 Piazza Dante (via Alfieri):

- il parere negativo dell'UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali prot. 451286 d.d. 26.11.2024;

- il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 451594 d.d. 26.11.2024;
2. di dare atto che per i siti di cui al punto precedente la presente determinazione produce l'effetto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 14 bis c. 5 della l. 241/1990 e pertanto entro dieci giorni dalla comunicazione via PEC della stessa, il richiedente può presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti a corredo che consentano eventualmente di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti;
  3. di dare atto che decorso il termine assegnato, senza che sia pervenuta la documentazione e/o eventuali osservazioni, si procederà alla comunicazione del provvedimento finale di diniego della istanza in oggetto;
  4. di sospendere i termini del procedimento di valutazione dell'istanza presentata per i siti:
    - ID.03 – Via Paludi e ID.04 – Via San Pio X, al fine di predisporre ed indire la procedura valutativa trasparente di cui di cui all'art. 57 c. 8 del D.L. 76/2020;
    - ID.08 – Via Endrici, al fine di permettere l'adempimento di quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con deliberazione consiliare n. 42 dd 14.04.2021 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 132 del 02.11.2022 (acquisizione documentale e pagamento degli oneri previsti da parte del richiedente).

Allegati in formato elettronico  
//

Allegati in formato cartaceo  
//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Giuliano Franzoi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 30/12/24



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E  
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 62	di data 30/12/24

**Oggetto: NEOGY S.R.L. - ISTANZA N. 01 DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. ESITO NEGATIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER ALCUNI SITI E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER ALTRI SITI.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 30 dicembre 2024